

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Rep. N. ***** scritture private non autenticate

Progetto di autonomia abitativa disabilità psichiatrica: convenzionamento per la disciplina dei rapporti economici relativi all' appartamento ITEA sito in Pergine Valsugana, via Petrarca 64, interno 104.

L'anno ***** il giorno ***** del mese di *****

fra

la **COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**, con sede in Cavalese, Via Alberti n. 4 – C.F. 91016130220- P.I. 02173940228 rappresentata nel presente atto dal signor VANZETTA FABIO nato a Cavalese il 07/08/1963 nella sua qualità di **PRESIDENTE**, a ciò autorizzato giusta deliberazione n. 7 di data 05/06/2025;

e

la **COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**, con sede in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi, 4 - C.F.- P.I. 02143860225 rappresentata nel presente atto dal signor FONTANARI ANDREA nato a Sant'Orsola Terme il 23/07/1972 nella sua qualità di **PRESIDENTE**, a ciò autorizzato giusta deliberazione n. 13 di data 10/06/2025;

premesso che:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 1 e 3), promuove i principi dell'autonomia individuale, della libertà di scelta, dell'inclusione sociale e della partecipazione attiva nella società delle persone con disabilità;
- il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della*

valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e Partecipato” promuove il principio dell'autodeterminazione delle persone con disabilità, favorendo “la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative”;

- si è valutata l'opportunità di attivare un progetto di autonomia abitativa a favore di un proprio utente con disabilità, da realizzarsi nel territorio del Comune di Pergine Valsugana, al fine di garantire la necessaria prossimità ai servizi specialistici attualmente coinvolti nella presa in carico della persona;
- con Decreto N. V.G. 4326/2017 il Tribunale Ordinario di Trento, Volontaria Giurisdizione, ha nominato quale nuovo amministratore di sostegno dell'utente in carico ai servizi sociali della Comunità Valle di Fiemme, la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la Comunità Val di Fiemme, ai sensi dell'art. 27 del Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, con nota prot. n. 10212-22.8 di data 15/12/2025, ha chiesto ad ITEA la messa a disposizione di un alloggio ad uso abitativo presso il Comune di Pergine;
- ITEA spa, previo parere favorevole della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ha espresso parere positivo;
- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha individuato, quale risorsa abitativa da destinare al progetto in oggetto, l'appartamento ITEA sito in Pergine Valsugana, via Petrarca 64, interno 104, CC PERGINE, P. ed. 776, porzione materiale 22, sub C.C. 22.

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i rapporti economici tra le parti, si

conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La presente convenzione ha come oggetto la disciplina dei rapporti economici intercorrente tra la Comunità Val di Fiemme in funzione del suo ruolo di titolare della presa in carico della persona con disabilità destinataria del progetto, nonché titolare dell'appartamento sito in Pergine Valsugana, via Petrarca 64, interno 104, CC PERGINE, P. ed. 776, porzione materiale 22, sub C.C. 22 e la Comunità Alta Valsugana, in funzione del suo ruolo di Amministratore di Sostegno nella figura del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

Art. 2 – Rapporti economici

In virtù delle funzioni sopra individuate, la Comunità della Val di Fiemme si impegna a provvedere al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali relative all'appartamento individuato, nonché a comunicare l'importo della spesa sostenuta alla Comunità Valsugana e Bersntol, nella persona della Responsabile del Servizio Socio-assistenziale.

La Responsabile del Servizio Socio-assistenziale, in qualità di Amministratore di Sostegno, provvede a rimborsare l'importo dovuto direttamente alla Comunità della Valle di Fiemme, mediante accesso diretto ai fondi disponibili sul conto corrente bancario del beneficiario.

Art. 3 - Durata

La durata della presente convenzione viene fissata in anni 2, a decorre dalla data di repertoriazione del presente atto, conformemente alla durata prevista per il progetto di vita. La durata può essere oggetto di proroga o di interruzione anticipata sulla base delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio e

valutazione in itinere.

Art. 4 – Cause di recesso

La presente convenzione viene assentita per gli esclusivi fini di pubblico interesse, come specificati in premessa, e verrà risolta dalle parti in caso di interruzione definitiva del progetto di autonomia abitativa, con contestuale riconsegna ad ITEA dell'immobile messo a disposizione e individuato nell'art. 1.

Art. 5 – Acquisizione della residenza

Nel caso in cui la persona assistita acquisisca la propria residenza presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, la Comunità della Valle di Fiemme si impegna a far subentrare nel contratto di locazione in essere con ITEA spa la Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Art. 6 – Verbale di consegna - utilizzo chiavi – riconsegna locali a fine contratto

L'autorizzazione all'uso dell'appartamento oggetto della presente convenzione, sarà eseguita in contraddittorio da un incaricato della Comunità Val di Fiemme e da uno della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, redigendo apposito verbale. Se necessario detto verbale potrà essere integrato nel corso di validità della presente convenzione.

Art. 7 – riconsegna locali a fine convenzione e risoluzione contratto di locazione

In caso di esito negativo del progetto di autonomia abitativa, l'appartamento dovrà essere restituito alla Comunità della Valle di Fiemme, salvo il normale deperimento d'uso, nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.

Al momento della riconsegna sarà redatto apposito verbale di restituzione, in contraddittorio tra le parti. Resta riservata alla Comunità della Valle di Fiemme, in qualità di concedente, la facoltà di procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni manutentive dell'immobile concesso.

La Comunità della Valle di Fiemme si impegna altresì a risolvere il contratto di locazione in essere con ITEA S.p.A., al fine di rendere l'immobile disponibile per eventuali ulteriori assegnazioni da parte della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Art. 8 - Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 9 – Domicilio legale – oneri del contratto e registrazione

Per ogni effetto del presente atto le parti eleggono domicilio legale presso la sede della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme sita in Via Alberti n. 4 a Cavalese (TN) e si riconosce per ogni controversia la competenza dell'Autorità giudiziaria di Trento.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Comunità Territoriale della
Valle di Fiemme

IL PRESIDENTE

Vanzetta Fabio

Per la Comunità Alta Valsugana e Bersntol

IL PRESIDENTE

Fontanari Andrea

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi di legge.